

Delibera n. 38/2025

**Misura 10, Allegato “A” alla delibera n. 22/2019. Determinazione annuale del margine di utile ragionevole nei servizi di cabotaggio marittimo gravati da obblighi di servizio pubblico.**

L’Autorità, nella sua riunione del 6 marzo 2025

**VISTO**

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed in particolare:

- il comma 2, lettera a) ai sensi del quale l’Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”*;
- il comma 2, lettere b) e c) in virtù dei quali l’Autorità provvede *“a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”* (lett. b), nonché *“a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b)”* (lett. c);
- il comma 2, lettera f) che prevede che l’Autorità provvede, tra l’altro, a *“definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici”* nonché, con riferimento al trasporto pubblico locale, a definire gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società *in house* o con prevalente partecipazione pubblica e quelli affidati direttamente e a determinare, sia per i bandi di gara che per i contratti di servizio esercitati *in house* o affidati direttamente, la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; la medesima lettera stabilisce inoltre che l’Autorità prevede, per tutti i contratti di servizio, *“obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”*;
- il comma 3, lettera b) secondo cui l’Autorità *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate”*;

- VISTO** il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), e, in particolare, l'articolo 9, che impone l'obbligo di una comunicazione preventiva alla Commissione europea *“prima di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative”* in attuazione del citato regolamento;
- VISTA** la comunicazione della Commissione, del 22 aprile 2014, sull'interpretazione del citato regolamento (CEE) n. 3577/92;
- VISTO** il pacchetto di norme sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione europea il 20 dicembre 2011, composto da: la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale; la decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale; la comunicazione della Commissione - Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011); il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*«de minimis»*) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 22/2019 del 13 marzo 2019 (*“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 4/2016 e ampliato nell'oggetto dalla delibera n. 124/2017. Approvazione dell'atto di regolazione recante “Misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni”*), ed in particolare, della misura 10 (Determinazione del margine di utile ragionevole) dell'Allegato “A”, che, come modificata con la delibera dell'Autorità n. 177/2024 del 29 novembre 2024, prevede:
- «1. Ai fini della predisposizione del PEF, l'EA [ente affidante] riconosce all'IN [impresa di navigazione], quale utile ragionevole per la prestazione del servizio gravato da OSP durante il periodo di affidamento, il valore ottenuto dall'applicazione del tasso di remunerazione definito dall'Autorità (WACC), annualmente aggiornato e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, al capitale investito netto (CIN). Tale valore del WACC è preso a riferimento dall'EA per tutte le procedure di affidamento avviate nei successivi dodici mesi. (...)
2. Il tasso di remunerazione del CIN, di cui al precedente punto 1, è determinato

*dall'Autorità secondo il metodo basato sul costo medio ponderato delle fonti di finanziamento (Weighted Average Cost of Capital: WACC), in base alla seguente formula: (...)*

*4. Al termine di ciascun periodo regolatorio e in occasione di revisione contrattuale con conseguente aggiornamento del PEF allegato al CdS [contratto di servizio], il tasso di remunerazione di cui al punto 1, da utilizzare per il periodo regolatorio successivo, è aggiornato sulla base del valore WACC pubblicato dall'Autorità nell'anno in cui viene aggiornato il PEF e, in ogni caso, non oltre un anno prima rispetto a quello di decorrenza del PEF da aggiornare. (...)*

*6. La modalità alternativa di determinazione dell'utile ragionevole dovrà garantire all'IA [impresa affidataria] un EBIT margin, correlato alla matrice dei rischi di cui alla Misura 9, non superiore a una percentuale dell'80% e non inferiore a una percentuale del 50% del tasso di rendimento di riferimento del mercato, determinato in base a quanto previsto al punto 8. Per i soli affidamenti nella forma dell'appalto la percentuale di cui al periodo precedente è pari al 50%»;*

**RILEVATA**

conseguentemente la necessità di provvedere, ai sensi della citata misura 10, alla determinazione e pubblicazione del valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto e dell'EBIT *margin* da utilizzarsi per i 12 mesi successivi a tale pubblicazione;

**VISTE**

le relazioni predisposte dai competenti Uffici dell'Autorità in merito alla determinazione degli indicati valori di WACC e di EBIT *margin* ed acquisite agli atti del procedimento;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. di approvare, per la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, i valori, da utilizzarsi per 12 mesi a decorrere dal 6 marzo 2025;
  - 1.1 del tasso di remunerazione del capitale investito netto per i servizi, di cabotaggio marittimo gravati da oneri di servizio pubblico - di cui alla delibera dell'Autorità n. 22/2019 del 13 marzo 2019 - riportato nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
  - 1.2 dell'EBIT *margin* per i servizi di cabotaggio marittimo gravati da oneri di servizio pubblico - di cui alla delibera dell'Autorità n. 22/2019 del 13 marzo 2019 - riportato nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di disporre che la presente delibera venga pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 6 marzo 2025

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)